



Avv. Raffaella
Maritan - Bologna

TORTI E RAGIONI

CONTROVERSIE NELLA UE? L'AVVOCATO NON SERVE


Sono un appassionato di auto inglesi, soprattutto di Jaguar; possego una "XJC" del 1975 e ne ho avuta un'altra uguale del 1977. Mi servo di pezzi di ricambio presso alcuni rivenditori in Italia che a loro volta acquistano da commercianti inglesi. A maggio 2009 ho deciso di fare da solo acquistando due compressori AC su internet. Dopo alcuni contrattempi sono venuto in possesso dei due dispositivi meccanici. Subito una prima sorpresa, anche se di poco conto: sul sito internet i compressori sono venduti come in "stock" mentre sulla confezione ho trovato la scritta "re-manufactured". Li ho quindi consegnati al mio installatore di fiducia che ha provveduto a installarli sul mio veicolo e su quello di un suo cliente. Il mio ha presentato da subito problemi d'isolamento elettrico tanto da creare un corto circuito sul magnete. Il compressore montato sul veicolo del cliente, invece, ha funzionato per una settimana poi si è "grippato" (ho scattato due foto dei pezzi subito

dopo il danno). Ho scritto immediatamente al produttore inglese chiedendo spiegazioni. Non ricevendo risposta, ho telefonato, senza tuttavia ottenere altro che giustificazioni per prendere tempo, per cui ho rispedito i compressori danneggiati all'azienda fornitrice (18 settembre 2009). Al loro ricevimento mi è stato contestato un errato montaggio dei dispositivi; quando ho risposto tramite il mio installatore che il montaggio era stato effettuato a regola d'arte, i contatti per iscritto si sono interrotti bruscamente. Ho telefonato in data 29 ottobre e l'addetta alla ricezione mi ha comunicato che il responsabile era fuori sede e che mi avrebbe risposto entro breve, al suo ritorno. A oggi non ho ancora ricevuto alcun tipo di riscontro. Come posso comportarmi?

Lettera firmata - Milano

Nel caso da lei prospettato entrano in gioco gli articoli 63 del Codice del Consumo e 16-17 del Regolamento CEE n. 44/2001 per i quali è possibile iniziare una causa per risoluzione del contratto e restituzione del prezzo per difetti di conformità. È dato che la competenza territoriale (tassativa e inderegibile) è in Italia, il contenzioso si svolgerà davanti a un giudice italiano e i successivi effetti della sentenza saranno eseguibili nel Regno Unito. L'importante è che la denuncia dei vizi all'operatore straniero sia stata fatta entro 60 giorni dalla scoperta. L'azione dovrà essere proposta entro i due anni dalla consegna e comunque non oltre i 26 mesi (24+2 per la denuncia).

Purtroppo, dato l'atteggiamento della società estera, non ha altra strada se non quella di adire le vie giurisdizionali. L'unico neo, peraltro, è rappresentato dalla circostanza che i compressori sono stati restituiti con la conseguenza che non ha più la prova dell'esistenza dei difetti. Prima, pertanto, di ogni contenzioso è necessario verificare se dalle fotografie effettuate si possa utilmente risalire alla sussistenza dei vizi e/o difetti, avvalorati poi dalle prove testimoniali. Se è vero, infatti, che per i primi sei mesi a partire dalla consegna spetta al rivenditore dimostrare che il prodotto venduto era conforme al contratto di vendita, è altresì vero che in assenza del prodotto stesso, stante la sua restituzione, è venuta meno la prova principe rappresentata dai compressori viziati. Nell'ipotesi che il rivenditore rimanesse contumace nel giudizio (circostanza non improbabile) la verifica di tali compressori da parte di un tecnico nominato dal giudice potrà essere semplice se si potrà basare sulla riconoscibilità dei vizi tramite le fotografie, complessa, al contrario, laddove i vizi debbano essere rilevati sul prodotto che attualmente si trova in Inghilterra. Nell'ipotesi, inoltre, che il prezzo della compravendita non superi i 2000 euro è possibile dal 1° gennaio 2009 percorrere un'altra via: avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità per il quale non è obbligatorio un avvocato. Per presentare un ricorso in caso di controversia con un commerciante di un altro Paese della UE il cittadino dovrà rivolgersi alla rete dei Centri Europei dei Consumatori (ECC-NET).



DANIELA VILLA